



## **Regolamento interno del corso di dottorato in Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali**

[D.R. n. 2228/2018 del 29 novembre 2018 - Emanazione](#)

### Parte I Disposizioni generali

#### Articolo 1 Il corso di dottorato

1. Il corso di dottorato di ricerca in Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali (SciAAA) si propone lo scopo di formare dottori di ricerca con competenze innovative in campo agro-alimentare e agroambientale, che potranno trovare collocazione in enti di ricerca pubblici e privati e in imprese dedicate all'innovazione. Le tematiche di ricerca riguardano in generale: le scienze e tecnologie alimentari; i sistemi di produzione vegetale e animale; l'economia agraria; l'agricoltura multifunzionale; la genomica, proteomica e metabolomica delle specie di interesse agrario; l'ecologia, la biochimica e la fisiologia delle piante; le biotecnologie vegetali, animali e microbiche; le tecnologie per la protezione delle piante e del suolo e per il risanamento ambientale.
2. Il corso si avvale delle competenze didattico-scientifiche dei docenti e ricercatori dei settori scientifico disciplinari (SSD) e dei settori concorsuali del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, di seguito DiSAAA-a, indicati nell'allegato 1. Per lo svolgimento delle proprie attività didattiche e scientifiche il corso si avvale altresì delle collaborazioni a tal fine definite dal DiSAAA in convenzioni con altre università italiane e straniere, nonché con enti di ricerca pubblici o privati. Il corso prevede per i dottorandi lo svolgimento di una ricerca originale, la frequenza di corsi e seminari specificamente indirizzati alla loro formazione e eventuali periodi di studio presso università o centri di ricerca italiani o esteri.
3. La lingua ufficiale del corso di dottorato è l'inglese. I seminari, i corsi, le verifiche e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in inglese. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue; così come la tesi di dottorato potrà essere redatta anche in una lingua diversa da quella ufficiale del corso, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
4. Il dipartimento sede amministrativa del corso è il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali.
5. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

## Articolo 2 Organi del corso del dottorato

1. Sono organi del corso il Coordinatore e il Collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente.
2. Il numero di componenti il Collegio dei docenti è fissato in venticinque. La composizione del Collegio deve garantire la rappresentatività dei SSD e il superamento dei criteri di accreditamento. Nel caso siano presentate nuove richieste di afferenza, queste saranno valutate dal Collegio dei docenti nella riunione annuale, in occasione della procedura di accreditamento. In questa riunione viene confermata o modificata la composizione del Collegio dei docenti per l'anno successivo, garantendo in primo luogo la rappresentatività del SSD all'interno del Collegio (ogni SSD deve essere rappresentato da minimo uno, massimo due docenti) e in secondo luogo l'ottenimento del massimo punteggio possibile in relazione ai parametri di produttività (indici VQR, h-index, numero di pubblicazioni) richiesti dalle procedure di accreditamento del dottorato valide per quell'anno.
3. Possono far parte del Collegio del dottorato, oltre a docenti e ricercatori del DiSAAA-a, esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore ad un quarto dei membri. Come per i docenti e i ricercatori del DiSAAA-a, anche gli esperti devono essere selezionati garantendo l'ottenimento del massimo punteggio possibile in relazione ai parametri di produttività (indici VQR, h-index, numero di pubblicazioni) richiesti dalle procedure di accreditamento del dottorato valide per quell'anno. Ciascun membro del Collegio può far parte di un solo Collegio a livello nazionale.
4. Le riunioni del Collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici, che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti.

## Parte II Ammissione

### Articolo 3 Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

### Articolo 4 Prove di ammissione

1. Il concorso deve essere svolto attraverso la valutazione del curriculum, integrata da un colloquio, al fine di formulare un giudizio completo del candidato che consenta di valutarne non solo le conoscenze acquisite, ma anche di comprenderne l'attitudine alla ricerca, la flessibilità, l'intraprendenza a cimentarsi eventualmente su nuovi ambiti di ricerca. Il curriculum deve riguardare il percorso formativo universitario e non-universitario e le esperienze professionali e di ricerca. Il colloquio può svolgersi (su richiesta del candidato) anche in videoconferenza e deve prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. La stessa procedura si applica in caso di selezione con posti riservati a laureati in università estere.

2. I criteri di valutazione complessiva espressa in centesimi sono stabiliti nel modo seguente: fino a cinquanta punti per la valutazione del curriculum (punteggio minimo: quindici punti); fino a cinquanta punti per il colloquio (punteggio minimo: trenta punti).

#### Articolo 5

##### Commissione esaminatrice

1. Le Commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

#### Parte III

##### Frequenza corsi di dottorato

#### Articolo 6

##### Supervisore

1. Il Collegio dei docenti nel corso del primo anno individua per ciascun dottorando almeno un supervisore afferente al DiSAAA ed eventualmente un co-supervisore appartenente anche ad altre università ed enti di ricerca pubblici e privati, in Italia o all'estero. Il supervisore potrà anche non essere membro del Collegio dei docenti. Il supervisore ha il compito di guidare e assistere l'allievo nella definizione del suo percorso formativo e nelle ricerche finalizzate alla redazione della tesi finale.

1. Il supervisore deve garantire fin dall'inizio il sostegno scientifico e la disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche necessarie per l'attività di ricerca svolta dal dottorando. Il supervisore deve anche collaborare con il Collegio alle verifiche ex post dell'attività dei dottorandi e alle azioni di job placement.

#### Articolo 7

##### Attività compatibili e incompatibili

1. La disciplina in materia di attività compatibili o incompatibili con l'attività prevista dal programma di ricerche dell'iscritto al corso di dottorato è regolata ai sensi del Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca.

#### Articolo 8

##### Verifica delle attività formative

1. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le seguenti procedure: al termine del primo, secondo e terzo anno di Corso i dottorandi devono presentare una relazione scritta in lingua inglese sull'attività didattica e scientifica svolta, corredata dal parere del supervisore. Ogni dottorando discute, sempre in lingua inglese, la propria relazione in una seduta pubblica. Sulla base di questa relazione e di ogni altro elemento utile alla valutazione, il Collegio esprime una valutazione del livello formativo raggiunto e,

in base a questa valutazione, delibera proponendo l'ammissione del dottorando all'anno successivo o la sua esclusione dal corso. Il Collegio dei docenti può, sentito il supervisore, richiedere verifiche intermedie oltre a quelle previste al comma 1.

Parte IV  
Conseguimento titolo

Articolo 9  
Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
2. Per l'ammissione all'esame finale, durante il triennio il dottorando deve avere pubblicato (o almeno visto accettato per la pubblicazione) almeno un lavoro su una rivista indicizzata dalla banca dati ISI – Web of Knowledge o Scopus.
3. La tesi di dottorato deve:
  - a) essere redatta in lingua inglese e corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese;
  - b) contenere, nella prima pagina, il logo dell'Università di Pisa e del DiSAAA-a, il titolo della tesi in italiano ed in inglese, l'indicazione dell'anno accademico, il nome e la firma del candidato, del Coordinatore del corso e del tutore e il codice del settore scientifico disciplinare (SSD) della materia oggetto della tesi.
4. Le modalità per il conseguimento del titolo sono quelle indicate dall'art. 19 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.
5. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
6. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del Coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10  
Commissione esaminatrice

1. La Commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Parte V  
Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11  
Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12  
Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13  
Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus/International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Parte VI  
Applicazione

Articolo 14  
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di ateneo sul Dottorato di ricerca, il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dai Consigli di Dipartimento, che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'amministrazione centrale per la successiva approvazione da Parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.